



On. Alfredo Mantovano

Roma, 17 maggio 2012

La Camera dei Deputati ha approvato oggi la legge di conversione del decreto legge del Governo sulle commissioni bancarie. Prima del voto conclusivo il Governo ha accolto, e l'Aula della Camera ha votato a favore all'unanimità, l'ordine del giorno che reca per prima la mia firma, con decine di adesioni di deputati del Pdl, e che si allega. L'odg esplicita una norma introdotta nel precedente passaggio al Senato della legge di conversione, su impulso di senatori del Pdl. Il meccanismo della norma (co. 1 quinquies dell'articolo 1) è il seguente: l'operatore economico che riceve dalla banca un rifiuto di credito o la revoca di un affidamento sulla base di motivazioni non espresse, o comunque non evidentemente connesse col rischio bancario, è legittimato a chiedere l'intervento del Prefetto. Il Prefetto chiede ragione alla banca: la questione può risolversi in questa fase, se l'istituto di credito torna sui propri passi grazie alla *moral suasion* del rappresentante dello Stato sul territorio. Se invece la banca non recede, il Prefetto invia una segnalazione all'ABF-Arbitro bancario finanziario, che ha il compito di dirimere la controversia, e che ovviamente dovrà tener conto del carattere qualificato di tale atto. Fin qui la norma; l'odg - come emerge dalla sua lettura - ha il compito di far presente che il meccanismo deve funzionare. Il Governo ha accolto l'impegno, contenuto nell'odg: a) a che il ministro dell'Interno dirami una circolare ai Prefetti perchè sia istituito un ufficio apposito in ogni Prefettura, con un funzionario delegato che sia sempre lo stesso; b) a che l'esame da parte del Prefetto sia sostanziale e non formalistico, e che non ci si accontenti di risposte apodittiche da parte delle banche; c) che l'ABF decida effettivamente nei 30 giorni previsti dalla nuova norma; d) che la presidenza del Consiglio informi di questa opportunità in più. Il voto unanime della Camera esige che tutto ciò avvenga veramente, e che quindi gli operatori economici abbiano una difesa aggiuntiva in un momento così critico.

Alfredo Mantovano
Coordinatore politico Circoli "Nuova Italia"
Deputato PDL

La Camera dei Deputati

Premesso che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012 n 29, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispone quanto segue: *“Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione”*;

la crisi economica e finanziaria ha tra le ricadute sul territorio l'accresciuta difficoltà nell'accesso al credito bancario da parte degli operatori economici e delle famiglie, non soltanto a causa di quanto sui mercati internazionali e nazionale ha determinato la restrizione della disponibilità di denaro, ma talora anche a causa di rigidità non strettamente legate a un vero e proprio rischio bancario;

tale rigidità, pur dovuta alle obiettive difficoltà del sistema bancario, mal si concilia con la liquidità garantita al medesimo dalla Banca centrale europea con i tre maxiprestiti di luglio e dicembre 2011 e di febbraio 2012, per oltre 200 miliardi di euro al tasso annuo dell'1%;

si è diffuso in modo preoccupante fra imprenditori, artigiani e commercianti, ma anche tra persone che hanno perso il lavoro, un sentimento di sfiducia, se non di vera e propria disperazione, che esige l'affiancamento del singolo cui il credito viene negato o revocato;

è per questo necessario che la disposizione normativa prima riportata trovi puntuale ed estesa applicazione, superando strozzature negli iter amministrativi e burocratici, e in questa direzione si sollecita una circolare o una direttiva del Ministro dell'Interno ai Prefetti in sede, perché: a) ricevuta l'istanza dell'operatore economico, il Prefetto (a meno che l'istanza non sia palesemente infondata, ovvero che il soggetto istante non sia soggetto notoriamente insolvente, o comunque non meritevole di accesso al credito) non si limiti a una formalistica comunicazione per iscritto all'istituto di credito, cui corrisponda una altrettanto formalistica, e magari apodittica risposta; b) a tal fine ogni Prefetto formi un apposito ufficio, all'interno di ciascuna Prefettura, che affronti tali questioni, anche per evitare, attraverso la rotazione dei funzionari, che non vi sia una attenzione dedicata; c) nel pieno rispetto dell'autonomia delle scelte della singola banca, lo stesso Prefetto attivi un confronto effettivo con quest'ultima sui problemi segnalati dal cliente, teso ad attenuare rigorismi che non trovano

fondamento nella realtà di fatto prospettata; d) nella fase intermedia fra la ricezione dell'istanza e la (eventuale) trasmissione della segnalazione, il Prefetto in definitiva eserciti una sorta di *moral suasion*, senza travalicare le proprie competenze, finalizzata al superamento del problema concreto, che eviterebbe la segnalazione all'Abf-Arbitro Bancario Finanziario. Se poi la spendita di autorevolezza del Prefetto medesimo non riusca, aver approfondito il caso con l'istituto di credito permette alla segnalazione di essere ancora più puntualmente motivata, e quindi meritevole di attenzione da parte dell'Abf;

è altresì necessario che l'Abf esamini la segnalazione e decida nei trenta giorni previsti dalla norma: è vero che si tratta di un termine ordinatorio, ma il suo rispetto è essenziale per permettere all'operatore economico di superare il momento difficile determinato dal rifiuto o dal non mantenimento del credito bancario;

infine, è opportuno che, attraverso l'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio, il Governo attivi una campagna informativa pubblica, coinvolgendo le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, riguardante il funzionamento di quanto previsto dalla nuova disposizione in favore dei clienti delle banche;

impegna il Governo:

a inviare ai Prefetti in sede una circolare o una direttiva per dare piena attuazione al disposto del comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012 n 29, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che espliciti le linee indicate nella parte motiva;

a segnalare all'Abf-Arbitro Bancario Finanziario la necessità che quest'ultimo esamini la segnalazione e decida effettivamente nei trenta giorni previsti dalla norma, pur trattandosi di un termine ordinatorio;

ad avviare una campagna informativa pubblica, con le associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori, sulle opportunità offerte ai clienti delle banche dalla disposizioni di cui sopra.

Alfredo Mantovano –

cell. 334.6910147 Via Imperatore Adriano, 33 – 73100 Lecce; tel./fax 0832 256153 www.mantovano.org, e-mail: mantovano_a@camera.it
--

[PRECEDENTI COMUNICATI](#)